



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto DN-20 / 4	del 24/04/2015
Codice identificativo 1136990	

PROPONENTE <i>Protezione Civile - Prevenzione e sicurezza - Datore di Lavoro</i>

OGGETTO	INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RISPETTO DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.P.R. 11/07/1980 - ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE.
----------------	---

Dirigente della Direzione	<i>BALLANTINI MANUELA</i>
----------------------------------	----------------------------------



COMUNE DI PISA

OGGETTO: *infrastruttura ferroviaria – rispetto disposizioni dettate dal D.P.R. 11/07/1980 - Ordinanza Sindacale contingibile e urgente.*

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile ex-art. 54 T.U.E.L., d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

TENUTO CONTO che l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con i mezzi ordinari statuiti dall'ordinamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008 nel quale si definisce come "*incolumità pubblica*" l'integrità fisica della popolazione e si individua nella "*sicurezza urbana*" un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile;

VISTA la nota della Prefettura di Pisa-Ufficio Territoriale del Governo-Area V/Protezione Civile-Difesa Civile del 02/04/2015, trasmessa a mezzo p.e.c. del 07/04/2015 prot. 5768, pervenuta all'Ufficio Protezione Civile il giorno 21/04/2015 (prot. 28326) avente ad oggetto "*Caduta alberi sulla linea ferroviaria. Incendi in zona boschiva. Applicazione DPR n. 753/80. Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie*";

PRESO ATTO dell'invito rivolto ai Sindaci dei Comuni i cui ambiti territoriali risultano interessati dall'attraversamento dell'infrastruttura ferroviaria, di emanare apposita ordinanza, nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, prescrivendo ad essi il rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e, in particolare, dagli artt. 52 e 55;

VISTI:

- il disposto di cui all' art. 52 del sovracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri

quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilineiomissis....”;

- il disposto di cui all' art. 55 del sovracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:

“ i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.....omissis....”;

CONSIDERATI i rischi derivanti da:

- una possibile caduta rami, di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze di cui al già citato DPR 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria per i viaggiatori e, comunque, grave interferenza sulla regolarità stessa;

- il pericolo d'incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate con l'imposizione dell'obbligo, a carico degli stessi soggetti i cui terreni risultino adiacenti alla sede ferroviaria, di porre in essere misure atte ad evitare sia la caduta di alberi e rami sulle infrastrutture ferroviarie, sia l'insorgere e la propagazione di incendi;

VISTO l'art. 54 comma 4 del T.U.E.L., d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la comunicazione preventiva dello *schema di ordinanza* al Prefetto di Pisa ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 125 del 24/07/2008;

VISTA la Legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

A TUTTI i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria compresi nel territorio del Comune di Pisa, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestite da terzi:

-DI VERIFICARE ED ELIMINARE i fattori di rischio e di pericolo per la circolazione ferroviaria, per “*caduta di alberi*” e “*pericolo di incendio e propagazione*”, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, procedendo, se del caso, all'immediato taglio dei rami e degli alberi che possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria;

-DI MANTENERE nel tempo il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui sopra.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web;
- divulgata mediante organi di stampa e informazione;
- partecipata al Comando Polizia Municipale-Pisa;
- partecipata al Comando Provinciale VV.F - Pisa
- partecipata all'U.T.G.-Prefettura di Pisa;
- partecipata alla Provincia di Pisa;
- partecipata all'Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli;
- partecipata alla Direzione Territoriale Produzione di Firenze R.F.I. SpA;

AVVERTE

- Che il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Che eventuali trasgressioni al presente provvedimento saranno punite con le comminatorie stabilite dal D.P.R. 753/1980, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, restando salve e impregiudicate le eventuali inflizioni connesse alla violazione dell'art. 650 Codice Penale;
- Che le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza;
- Che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è la Dr.ssa Manuela Ballantini;

INFORMA

Chiunque vi abbia interesse, che avverso il presente atto è ammesso:

- *entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;*
- *entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*

IL SINDACO
Marco Filippeschi

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.